



---

## **Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti la promozione di progetti d'innovazione (Disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione)**

del 16 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2019)

---

*Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse),*

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016<sup>1</sup> (Legge su Innosuisse; LASPI),

*stabilisce:*

### **Capitolo 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione di progetti d'innovazione:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. i costi computabili;
- c. le procedure;
- d. le divergenze relative a progetti nell'ambito dei mandati del Consiglio federale volti alla realizzazione di programmi di promozione tematici.

### **Capitolo 2: Sussidi per progetti d'innovazione**

#### **Art. 2**          Indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori

<sup>1</sup> L'indipendenza finanziaria e personale dei partner di ricerca e dei partner attuatori è garantita ai sensi dell'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 20 settembre 2017<sup>2</sup> concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse), se le persone fisiche coinvolte nel progetto al fianco di un partner di ricerca:

- a. non operano contemporaneamente per un partner attuatore, eccezion fatta per una semplice attività di consulenza concordata per iscritto per un periodo di tempo definito;
- b. non hanno interessi economici nell'attività di un partner attuatore e non sostengono finanziariamente un partner attuatore per altri motivi.

<sup>2</sup> Per interessi ai sensi del capoverso 1 lettera b si intendono anche la detenzione di diritti di partecipazione, la concessione di prestiti e l'ottenimento di donazioni, ma non la detenzione di diritti di partecipazione o investimenti finanziari in imprese senza alcuna possibilità di influire in maniera rilevante sull'attività svolta da queste ultime.

#### **Art. 3**          Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo

In qualità di partner di ricerca, i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo di cui all'articolo 5 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) del 14 dicembre 2012<sup>3</sup> sono autorizzati a presentare domanda se:

- a. dal rispettivo statuto emerge che svolgono un'attività di ricerca;
- b. il rispettivo statuto esclude che i responsabili e i proprietari ottengono vantaggi pecuniari dall'attività di ricerca;

<sup>1</sup> RS 420.2  
<sup>2</sup> RS 420.231  
<sup>3</sup> RS 420.1

- 
- c. sono in grado di dimostrare di avere già fornito servizi di ricerca che per livello e qualità sono comparabili a quelli dei centri di ricerca universitari e dispongono di personale di ricerca in possesso dei requisiti necessari per gestire e realizzare progetti d'innovazione fondati sulla scienza.

**Art. 4** Forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> La domanda va presentata a Innosuisse mediante l'applicazione online utilizzando il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia. Innosuisse fornisce ai richiedenti, dietro esplicita richiesta, un formulario da inviare tramite posta o via e-mail qualora venga provato che non è possibile presentare la domanda tramite l'applicazione online.

<sup>2</sup> La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere:

- a. le informazioni necessarie a valutare i requisiti dei richiedenti di cui all'articolo 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>4</sup> e agli articoli 2 e 3 delle presenti disposizioni d'esecuzione;
- b. una descrizione del progetto che riporti le indicazioni relative alle condizioni per la promozione conformemente all'articolo 19 LPRI, all'articolo 29 segg. dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 29 novembre 2013<sup>5</sup> (O-LPRI) e ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse;
- c. un preventivo che comprenda il sussidio richiesto a Innosuisse e la partecipazione dei partner attuatori;
- d. la denominazione del partner di ricerca che adempie agli obblighi di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse, qualora più partner di ricerca partecipino al progetto.

<sup>3</sup> La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese.

**Art. 5** Importi massimi dei costi per il personale computabili

<sup>1</sup> Per i salari annui lordi computabili relativi alle seguenti funzioni del personale si applicano gli importi massimi riportati di seguito:

- a. responsabile di progetto e sostituto/a responsabile di progetto;  
scienziato esperto/scienziata esperta: 220 500 franchi;
- b. collaboratore scientifico/collaboratrice scientifica: 126 000 franchi;
- c. collaboratore specializzato/collaboratrice specializzata: 113 400 franchi;
- d. dottorando/a e ausiliario/a: 85 100 franchi.

<sup>2</sup> Il salario orario calcolato sulla base degli importi massimi di cui al capoverso 1 corrisponde alla 2100<sup>a</sup> parte del salario annuo lordo e a un supplemento del 13,5 per cento come indennità di vacanza e per giorni festivi e ammonta per le seguenti funzioni alle seguenti cifre:

- a. responsabile di progetto e sostituto/a responsabile di progetto;  
scienziato esperto/scienziata esperta: 119 franchi;
- b. collaboratore scientifico/collaboratrice scientifica: 68 franchi;
- c. collaboratore specializzato/collaboratrice specializzata: 61 franchi;
- d. dottorando/a e ausiliario/a: 46 franchi.

<sup>4</sup> RS 420.231

<sup>5</sup> RS 420.11

#### **Art. 6<sup>6</sup>** Indicazione e calcolo dei costi per il personale computabili

<sup>1</sup> I centri di ricerca che presentano domande di sussidio per progetti d'innovazione devono indicare a Innosuisse, al più tardi nel contesto della presentazione della prima domanda dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni d'esecuzione, le proprie tariffe orarie calcolatorie medie per le funzioni del personale riportate nell'articolo 5. I dati indicati devono essere confermati dall'ufficio competente in materia di finanze presso il centro di ricerca e la modalità di calcolo utilizzata deve risultare comprensibile per Innosuisse. I centri di ricerca per i quali deve essere ancora verificato se siano da considerare alla stregua di centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo ai sensi dell'articolo 5 LPRI<sup>7</sup> sono esentati da tale obbligo fintantoché non viene emanata una decisione positiva riguardo alla domanda. Essi presentano la domanda sulla base degli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se un centro di ricerca che presenta domande di sussidio per progetti d'innovazione riporta in fase di fatturazione, per almeno un progetto, i salari lordi effettivamente corrisposti conformemente al capoverso 4 lettera b, a partire dal 2019 deve dichiarare a Innosuisse con cadenza annuale entro il 30 giugno, in forma aggiornata e comprensibile, le tariffe orarie calcolatorie delle categorie di personale da esso definite inclusa la relativa modalità di calcolo. I dati indicati devono essere attestati da un ente esterno in possesso di un certificato valido o da un ufficio di revisione dell'istanza superiore del centro di ricerca, se nell'anno precedente Innosuisse ha concesso al centro di ricerca sussidi per un importo superiore a 300 000 franchi. In caso contrario è sufficiente la presentazione di una conferma dell'ufficio competente in materia di finanze presso il centro di ricerca.

<sup>3</sup> Le tariffe orarie calcolatorie indicate secondo i capoversi 1 e 2 possono superare i salari orari calcolati secondo l'articolo 5 capoverso 2 se dalla modalità di calcolo dei salari annui lordi determinante per il centro di ricerca richiedente non risulta che vengono superati gli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 1. Ogni categoria di personale definita dai centri di ricerca deve essere assegnata in maniera univoca a una funzione ai sensi dell'articolo 5.

<sup>4</sup> In seguito all'approvazione di una domanda, i partner di ricerca richiedenti rendono noto con quale delle seguenti modalità indicheranno i salari lordi effettivamente corrisposti in fase di fatturazione:

- a. sulla base dei conteggi dei salari dei collaboratori e del relativo e comprovato grado di occupazione e tempo impiegato in ore nel progetto d'innovazione;
- b. secondo un elenco delle ore lavorate dai collaboratori del progetto moltiplicato per le tariffe orarie calcolatorie applicate ai rispettivi collaboratori di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> La dimostrazione dei contributi del datore di lavoro effettivamente versati in fase di fatturazione e del relativo calcolo avviene sulla base di quanto segue:

- a. certificati dei contributi effettivamente versati; oppure
- b. un elenco delle ore lavorate moltiplicato per i tassi di contribuzione applicati per i collaboratori di progetto.

#### **Art. 7** Costi materiali computabili

<sup>1</sup> Sono computabili solo i costi effettivamente sopportati ed assolutamente necessari per la realizzazione appropriata del progetto d'innovazione. Sono ritenuti necessari solo i costi proporzionalmente ragionevoli rispetto a quelli sostenuti per il personale e al risultato del progetto d'innovazione.

<sup>2</sup> Sono computabili in particolare i costi relativi all'acquisto o all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca non appartenenti alla dotazione di base, fatto salvo il capoverso 4 lettera b. Rientrano nella dotazione di base apparecchiature, materiali e altri elementi che compongono l'equipaggiamento standard di un centro di ricerca con finalità equiparabili.

<sup>3</sup> I costi per l'utilizzo di infrastrutture di ricerca non esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d'innovazione possono essere imputati al progetto in proporzione alla quota di utilizzo effettiva, la quale deve essere indicata in maniera comprensibile.

<sup>4</sup> Non sono computabili in particolare i costi relativi a:

- a. pubblicazioni riguardanti i risultati della ricerca;
- b. l'utilizzo di infrastrutture di ricerca acquistate attraverso fondi di terzi appositamente previsti;
- c. viaggi sul territorio svizzero.

<sup>5</sup> Per quanto concerne la computabilità dei costi relativi a viaggi oltre confine tassativamente necessari si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale del 6 dicembre 2001<sup>8</sup>.

#### **Art. 7a<sup>9</sup>** Partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto

<sup>1</sup> Per il calcolo dei costi per il personale computabili a titolo di prestazione propria relativi ai partner attuatori si applicano le tariffe orarie calcolatorie del partner di ricerca che adempie agli obblighi di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> La partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto viene calcolata in base all'importo presumibile del sussidio di Innosuisse stabilito nel contratto di sovvenzione (art. 9 cpv. 3 lett. a<sup>bis</sup>).

#### **Art. 8** Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse

<sup>1</sup> Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una sua valutazione materiale non risultano adempite, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>7</sup> RS 420.1

<sup>8</sup> RS 172.220.111.31

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>10</sup> RS 420.231

---

<sup>2</sup> Le domande per le quali le condizioni di entrata nel merito per una valutazione materiale risultano adempite vengono giudicate da Innosuisse sulla base dei criteri di cui agli articoli 19 LPRI<sup>11</sup>, 29 segg. O-LPRI<sup>12</sup> e 4 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>13</sup>. L'Agenzia esprime la propria valutazione attraverso l'assegnazione di un punteggio.

<sup>3</sup> ...<sup>14</sup>

<sup>4</sup> Vengono accolte le domande che adempiono alle condizioni per la promozione, che ricevono una valutazione migliore rispetto alle altre domande in attesa di una decisione e che possono ottenere una promozione entro i limiti del budget disponibile.<sup>15</sup>

<sup>5</sup> Innosuisse respinge le richieste non approvate emanando una decisione impugnabile.

#### **Art. 9** Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione del progetto

<sup>1</sup> Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, stipula un contratto di sovvenzione con i partner di ricerca e i partner attuatori.

<sup>2</sup> Innosuisse informa i richiedenti in merito a eventuali attività preparatorie da svolgere prima della stipula del contratto di sovvenzione. Innosuisse stabilisce al riguardo un termine massimo di tre mesi, il quale può essere prorogato adeguatamente in casi giustificati. Se le attività preparatorie non vengono eseguite per tempo, il contratto di sovvenzione non viene stipulato.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

a. l'oggetto della promozione del progetto;<sup>17</sup>

a<sup>bis</sup> l'ammontare presumibile del sussidio, composto dai costi per il personale calcolati in base alle tariffe orarie calcolatorie e alle ore di lavoro preventivate, dai contributi del datore di lavoro, dai costi materiali e dal sussidio overhead;<sup>18</sup>

<sup>11</sup> RS 420.1

<sup>12</sup> RS 420.11

<sup>13</sup> RS 420.231

<sup>14</sup> Abrogato dal n. I delle disposizione d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, con effetto dal 1° gen. 2016

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

- a<sup>ter</sup> il tetto massimo di spesa, composto dai costi per il personale massimi calcolati in base agli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 2 e alle ore di lavoro preventivate, dai contributi del datore di lavoro, dai costi materiali e dal sussidio overhead;<sup>19</sup>
- b. le condizioni, l'importo e le scadenze dei versamenti parziali;
- c. la realizzazione e la durata del progetto;
- d. i resoconti da presentare a Innosuisse;
- e. la partecipazione al progetto da parte dei partner attuatori;
- f. altre eventuali condizioni;
- g. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;
- h. la conclusione del rapporto contrattuale.

<sup>4</sup> Il progetto può essere avviato al più presto con l'entrata in vigore del contratto, al più tardi entro tre mesi dopo la sua entrata in vigore. In casi giustificati è consentito avviarlo successivamente previo consenso di Innosuisse.

#### **Art. 10** Erogazione dei sussidi

<sup>1</sup> Innosuisse eroga i sussidi esclusivamente ai partner di ricerca. Se più partner di ricerca partecipano al progetto, i sussidi vengono versati al servizio preposto alla loro gestione conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>20</sup>.

<sup>2</sup> Di norma, i sussidi vengono versati a rate, tenendo presente che prima di stabilire l'importo definitivo viene erogato non oltre l'80 per cento dell'ammontare massimo del sussidio.

#### **Art. 11** Variazioni al progetto e costi supplementari

<sup>1</sup> È possibile apportare variazioni sostanziali al progetto, in particolare per quanto concerne i partner partecipanti, il piano elaborato, gli obiettivi prefissati e i collaboratori del progetto che a causa del know-how di cui dispongono non possono essere sostituiti in breve tempo (persone chiave), solo previo consenso da parte di Innosuisse.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute.

<sup>2bis</sup> Innosuisse può indennizzare costi supplementari per il personale rispetto all'importo presumibile del sussidio definito nel contratto di sovvenzione senza che sia necessario presentare un'ulteriore domanda né modificare il contratto di sovvenzione se il tetto massimo di spesa definito non viene superato e i maggiori costi sono riconducibili a<sup>22</sup>:

- a. misure per compensare il rincaro;
- b. aumenti salariali adeguati;
- c. variazioni al personale all'interno della medesima funzione;
- d. modifiche minime della ripartizione delle ore di lavoro preventivate tra le diverse funzioni del personale;
- e. aumenti necessari dei contributi del datore di lavoro; oppure
- f. variazioni di persone chiave approvate da Innosuisse.

<sup>3</sup> In casi eccezionali, dietro presentazione di un'apposita domanda, Innosuisse può autorizzare costi supplementari rispetto all'importo presumibile del sussidio definito nel contratto di sovvenzione, se si tratta di costi aggiuntivi sulla base di variazioni al progetto approvate o di costi imprevisi non imputabili ai partner di progetto. Il contratto di sovvenzione sarà adeguato in maniera corrispondente.<sup>23</sup>

#### **Art. 12** Rapporti intermedi e verifica dello stato di avanzamento del progetto

<sup>1</sup> Il partner di ricerca al quale sono erogati i sussidi informa Innosuisse in merito all'andamento del progetto secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia e si assicura di ottenere il necessario consenso degli altri partner di progetto.

<sup>2</sup> Innosuisse può prevedere valutazioni periodiche dello stato di avanzamento del progetto e rescindere il rapporto di sovvenzione se con sufficiente probabilità emerge che gli obiettivi del progetto non possono essere conseguiti.

#### **Art. 13** Presentazione dei rapporti finali ed erogazione dei sussidi

<sup>1</sup> Entro e non oltre due mesi dalla conclusione del progetto, va presentato a Innosuisse, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia, un rapporto finale finanziario e uno di tipo contenutistico, unitamente ai documenti richiesti.

<sup>2</sup> Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il sussidio definitivo e l'importo del versamento finale oppure, in caso di sussidi già erogati che superano l'importo definitivo, dispone la restituzione. Le parti contraenti hanno 30 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l'importo definitivo.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.  
<sup>20</sup> RS 420.231

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

---

**Art. 14** Durata del sussidio in caso di programmi di promozione tematici

In deroga all'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>24</sup>, Innosuisse può sostenere progetti senza partner attuatore relativi ad ambiti di intervento contemplati dal programma di promozione dedicato alla ricerca in campo energetico per un periodo massimo di 36 mesi.

**Capitolo 3: Accrediti per studi preliminari (assegni per l'innovazione)****Art. 15** Condizioni per i richiedenti

<sup>1</sup> Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>25</sup> quelle con meno di 250 equivalenti a tempo pieno. Per le imprese che fanno parte di un gruppo, è determinante il numero degli equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo.

<sup>2</sup> L'impresa dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

**Art. 16** Forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> La domanda va presentata tramite l'applicazione online, utilizzando il formulario messo a disposizione da Innosuisse. Su richiesta, Innosuisse mette a disposizione dei richiedenti un formulario da inoltrare per posta o per e-mail, qualora sia attendibile che la domanda non possa essere presentata tramite l'applicazione online.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto al sostegno. In particolare, deve contenere:

- a. una descrizione del progetto d'innovazione con indicazione dei criteri di cui all'articolo 16 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>27</sup>;
- b. il nome del partner di ricerca;
- c. il preventivo richiesto.<sup>28</sup>

<sup>3</sup> La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese.<sup>29</sup>

**Art. 17** Costi computabili

I costi computabili relativi al partner di ricerca per il quale l'impresa riceve l'accredito si basano sull'articolo 5 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>30</sup> e sugli articoli 5-7 delle presenti disposizioni d'esecuzione, e ammontano comunque a un importo massimo di 15 000 franchi.

**Art. 18** Procedura

<sup>1</sup> Innosuisse valuta la domanda ed emana una decisione impugnabile.

<sup>2</sup> Se la domanda viene accolta, Innosuisse definisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito;
- b. i diritti e gli obblighi dell'impresa;
- c. il periodo entro il quale riscuotere l'accredito.

<sup>3</sup> L'impresa regola il rapporto giuridico con il partner di ricerca.

<sup>4</sup> Una volta effettuata la prestazione stabilita, l'impresa prende posizione in merito all'elenco dei costi computabili del partner di ricerca e ne autorizza il pagamento. Successivamente il partner di ricerca può sottoporre l'elenco dei costi computabili direttamente a Innosuisse affinché venga erogato l'accredito. Innosuisse verifica le voci e in base a ciò versa al partner di ricerca l'ammontare corrispondente ai costi computabili.

<sup>5</sup> Una volta effettuata la prestazione stabilita, l'impresa e il partner di ricerca presentano un rapporto finale comune sullo studio preliminare.<sup>31</sup>

**Capitolo 4: Entrata in vigore****Art. 19**

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>24</sup> RS 420.231

<sup>25</sup> RS 420.231

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

<sup>27</sup> RS 420.231

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

<sup>30</sup> RS 420.231

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

Berna, 16 novembre 2017

AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOSUISSE)

.....  
BERNHARD ESCHERMANN  
*(Presidente)*

.....  
ANNALISE EGGIMANN  
*(Diretrice)*